

Ill.mo Presidente dell'Ente Idrico Campano
Prof. Luca Mascolo

Ill.mo Direttore Generale dell'Ente Idrico Campano
Prof. Ing. Vincenzo Belgiorno

Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

Oggetto: parere legale del 02/04/2020 richiesto con decreto presidenziale n. 2/2020 - integrazione e chiarimenti.

Illustre Presidente, Illustre Direttore,

ad integrazione del parere legale trasmesso in data 02/04/2020, nel riepilogare le conclusioni ivi rassegnate, si rendono di seguito i chiarimenti richiesti per le vie brevi.

1) Le considerazioni contenute nel parere già formulato portano ad escludere che l'iniziativa prospettata da GORI spa e l'invocata attività provvedimentale dell'Ente Idrico Campano possano spiegare effetti sui profili penali connessi alle condotte oggetto dell'ipotizzato "*ravvedimento operoso*", in ragione del riparto di competenze fissato dall'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui assegna al Legislatore statale ogni attribuzione nella materia dell'ordinamento penale.

In altri termini, a parere dello scrivente, il procedimento di regolarizzazione delle cd. "*utenze di fatto*" ipotizzato nella proposta di GORI spa rileva esclusivamente sul piano civile ed amministrativo.

2) Per ciò che attiene ai profili di ordine civilistico, in ragione di quanto argomentato nel parere del 02/04/2020 e della giurisprudenza ivi richiamata, è ben possibile (e dunque legittimo) che l'Ente Idrico Campano, nell'esercizio del potere regolamentare in sua titolarità, intervenga, nei sensi prospettati da GORI spa, sulla disciplina generale del rapporto gestore-utenti (sia quelli regolari che quelli "di fatto"), così come fissata dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Trattandosi dell'esercizio di un potere (come detto, di natura regolamentare) connotato da ampia discrezionalità amministrativa e dunque censurabile solo per illogicità, contraddittorità ed ingiustizia manifesta, è necessario che il provvedimento amministrativo dell'Ente Idrico Campano richiesto da GORI sia sorretto da una motivazione in grado di dare conto dei benefici ritraibili dall'iniziativa per l'intera gestione del servizio e, pertanto, in ultima analisi per la generalità degli utenti. In tale ottica, dunque, sarebbe opportuno, a parere dello scrivente, acquisire dal Gestore la proiezione dei risultati attesi dall'iniziativa, in termini di riduzione delle perdite e di connessi vantaggi per la gestione del servizio; tali informazioni, infatti, seppur con valenza previsionale, costituirebbero certamente un utile elemento per le valutazioni che l'Ente Idrico Campano è chiamato ad operare nel legittimo esercizio del potere regolamentare di cui dispone.

- 3) Infine, la circostanza che GORI spa riveste la forma giuridica di una società di diritto privato (s.p.a. a capitale misto pubblico/privato) non riconducibile nel novero delle "società in house", consente di escludere che gli effetti direttamente prodotti dall'iniziativa del Gestore possano determinare responsabilità di sorta sul piano erariale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile richiamato nel parere del 02/04/2020. Non senza considerare che, secondo la prospettazione di GORI spa, l'iniziativa in esame mira ad un recupero di efficienza della gestione del servizio, così da escludere in radice qualsivoglia ipotesi di danno sotto ogni profilo.

Nel parere reso è stato evidenziato per completezza che solo l'eventuale rinuncia (non espressamente prevista nella proposta del Gestore) all'azione risarcitoria per i possibili danni alla rete idrica causati dalle condotte oggetto di "ravvedimento operoso", potrebbe essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile, in considerazione della natura demaniale delle infrastrutture idriche ex art. 143 D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto, in un'ottica di massima tutela degli amministratori dell'EIC e per scongiurare in radice ogni possibile rischio al riguardo, in caso di approvazione

ALBERTO CORRADO
AVVOCATO

della proposta del gestore, sarebbe opportuno, a parere dello scrivente, mantenere espressamente fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni causati alle infrastrutture del S.I.I. dalle utenze oggetto di regolarizzazione, ovvero limitare l'accesso ai benefici connessi al "*ravvedimento operoso*" solo ai casi in cui il prelievo abusivo di acqua non ha determinato gravi danni alle infrastrutture.

Nel manifestare piena disponibilità ad ogni ulteriore approfondimento e/o chiarimento, porgo cordiali saluti.

Castellammare di Stabia, 07/04/2020

Avv. Alberto Corrado